

Sentenza n. 4364/2020 pubbl. il 16/07/2020 RG n. 13016/2017

N. R.G. 13016/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE DECIMA CIVILE

nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13016/2017** promossa da:

GT, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato Manzoni, n. 5,

ATTORE

contro

CONDOMINIO rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso come da procura in atti

CONVENUTO

Conclusioni

Le parti, all'udienza del 30.06.2020, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. GT conveniva in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 18 Agosto 2015.

In particolare parte attrice deduceva: che, mentre percorreva uno dei vialetti condominiali, inciampava in un dislivello del lastricato, formatosi verosimilmente in seguito ad assestamento del terreno sottostante, non visibile, non prevedibile, non sistemato e non segnalato da parte del condominio; che, per effetto della caduta, il signor T rovinava a terra procurandosi delle gravissime lesioni per le quali veniva immediatamente trasportato al pronto soccorso presso il Presidio Ospedaliero a mezzo ambulanza; che lui e la moglie risiedono stabilmente in appartamento inserito nel contesto del Condominio; che sussiste responsabilità del predetto Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c.; che i danni patiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ammontano ad Euro 62.691,40, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva in giudizio il Condominio contestando la propria responsabilità nella verifica dell'evento lesivo e, in via subordinata, eccependo il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c..

La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione delle prove orali.

All'udienza del 21.02.2019 dinanzi al magistrato distrettuale, dott. Marcantonio, le parti precisavano le

conclusioni e il giudice rinviava la causa per la discussione orale *ex art. 281 sexies* c.p.c. all'udienza del 15.04.2019.

A seguito di trasferimento del predetto giudice distrettuale, la causa veniva rinviata, dai g.o.p. che si sono susseguiti, per medesimi incombenti, all'udienza del 28.11.2019 e all'udienza del 30.06.2020.

Con provvedimento presidenziale avente efficacia dal 28.02.2020, la causa veniva assegnata in via definitiva a questo giudice che, con decreto del 03.06.2020, disponeva la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020 e succ. mod., dell'udienza fissata per il giorno 30.6.2020, con assegnazione di un termine sino al 24.06.2020 per il deposito delle rispettive precisazioni delle conclusioni (c.d. "fogli di pc").

Le parti depositavano le rispettive note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni e, tenuto conto del già avvenuto deposito degli scritti conclusivi, rinunciavano espressamente alla concessione dei termini *ex art. 190* c.p.c. e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini predetti.

All'udienza del 30.6.2020 questo giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni depositata da tutte le parti con note scritte contenenti i c.d. "fogli di pc" e tenuto conto della espressa rinuncia alla concessione dei termini *ex art. 190* c.p.c., tratteneva la causa in decisione senza assegnare i termini di cui al predetto disposto normativo.

2. Giova preliminarmente rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.

2.1. In punto di diritto deve osservarsi che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito (cfr. *ex multis* Cass. civ. 15383/06 e Cass. civ. n. 6306 del 2013).

Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato (nella specie la caduta) e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto; tuttavia, allorché il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. da ultimo Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti);

spetta, invece, al convenuto, per andare esente da responsabilità, la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

2.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che il predetto onere non può ritenersi assolto dall'attore, il quale non ha fornito la prova delle modalità di accadimento del fatto storico nei termini di cui alle allegazioni attoree, né tantomeno del nesso di causalità.

Ed invero, i testi escussi all'udienza dell'11.04.2018, MLT e AS, non hanno confermato le allegazioni fattuali di cui alla citazione in ordine al fatto storico ed al nesso eziologico tra l'evento lesivo e la *res* in custodia all'ente di gestione convenuto.

La teste M, figlia dell'attore, ha dichiarato di essere sopraggiunta successivamente al sinistro, di non avere visto il padre nel momento della caduta e che, in prossimità del luogo della caduta, non aveva visto nulla di particolare, se non una discesa, così confermando soltanto la circostanza dell'evento lesivo-caduta, ma non anche le modalità di accadimento del fatto e la sua riconducibilità eziologica alla *res* in custodia al Condominio. In particolare la teste ha dichiarato: *“sono venuta a conoscenza dei fatti di causa perché mi ha contatto telefonicamente mia mamma per dirmi che mio padre era caduto, io ero a casa mia che dista qualche chilometro, uno o due credo, mi sono recata in macchina sul posto trovando mio padre ancora a terra. Il fatto è accaduto il 18.08.2015, all'interno della recinzione del palazzo, ho trovato mio papà nel giardino del condominio, in particolare nel pezzetto che va verso l'uscita della recinzione, prima del cancello d'uscita e vicino allo scivolo dei garage. Ove ho trovato mio papà vi era una pavimentazione tipo sanpietrini, ovvero delle piastrelle di pietra, non vi era asfalto o cemento. A terra vicino a mio papà non c'era nulla di particolare [...] I sanpietrini erano grigi; quando sono tornata nel luogo della caduta ho visto che i sanpietrini in un punto erano in discesa, si creava come una discesa [...] Riconosco lo stato dei luoghi ove è caduto mio padre e lì era presente la discesa”* (v. verbale d'udienza dell'11.04.2018, teste T).

Il teste escusso successivamente, A, non era presente al fatto, né era sopraggiunto successivamente (*“non ero presente al fatto e dunque nulla posso riferire”*: verbale d'udienza dell'11.04.2018, teste S).

2.3. Parte attrice non ha fornito nemmeno la prova del nesso eziologico tra il bene posto in custodia dell'ente di gestione convenuto e l'evento lesivo-caduta. Tale prova poteva potesse essere raggiunta, in via presuntiva, anche attraverso la prova della pericolosità della *res*. La pericolosità della cosa inerte è, infatti, indizio dal quale risalire, *ex art. 2727 c.c.*, alla prova del nesso di causa; pertanto, se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno; viceversa, quando il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente accertato, non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno (in questi termini Cass. civ. 17625 del 2016, est. Rossetti).

Nella specie, dall'esame della documentazione fotografica versata in atti (doc. 9, fasc. att.) non può

evincersi, nemmeno in termini presuntivi, la prova dell'idoneità dell'area a cagionare la caduta degli utenti del condominio poiché l'area in cui è accaduto il sinistro si presentava con piano di calpestio composto da sanpietrini grigi del tutto complanare e privo di irregolarità tali da determinarne *ex se* la pericolosità.

Anche la teste escussa e alla quale sono state rammostrate le fotografie prodotte ha dichiarato che vicino al punto di caduta del padre non vi era nulla di particolare e che i sanpietrini in un punto "*erano in discesa, si creava come una discesa*" (v. verbale d'udienza dell'11.04.2018, teste T). Orbene, la mera presenza di una discesa all'interno del cortile del condominio ove l'attore risiedeva stabilmente (come dallo stesso allegato in citazione), i cui luoghi dunque, presumibilmente, ben conosceva, non può ritenersi una cosa pericolosa ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Declinando, dunque, i predetti principi giurisprudenziali alla fattispecie, deve ritenersi che parte attrice, oltre a non aver provato la dinamica del sinistro come allegata in atto di citazione, non ha nemmeno provato in giudizio il nesso di causalità tra la *res* e l'evento lesivo, nemmeno attraverso la prova della pericolosità della cosa, quale indizio dal quale risalire, *ex art. 2727 c.c.*, alla prova del nesso di causa.

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.

3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate *ex D.M. 55/2014* e succ. mod. come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (Euro 62.691,40) e dell'effettiva attività difensiva espletata, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte convenuta redatta *ex art. 75 disp. att. c.p.c.* e depositata in data 6.11.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda formulata da GT nei confronti del Condominio;
- condanna GT al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio liquidate in Euro 8.820,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 15 luglio 2020

Il Giudice

dott. Annamaria Salerno